



12 16609

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione del Contenzioso
2235 CL

14 NOV. 2018

DECRETO DIRIGENZIALE N. 899 /DA del _____

Oggetto: Contenzioso EUROFER COSTRUZIONI SRL C/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione Sentenza 3886/2013 del G.d.P. di Messina e Sentenza 2486/2017 del Tribunale di Messina .

IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso che nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina R.G. 1059/2011, tra le parti Eurofer Costruzioni srl con sede in Messina cod. fisc. 01523390837 c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la Sentenza n. 3886/2013, notificata con formula esecutiva in data 31/10/2018, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 700,00 oltre interessi e rimborso spese legali ;;

Che la Società attrice non ritenendo soddisfacente l'entità del risarcimento ricevuto ha proposta appello dinanzi al Tribunale di Messina, che con Sentenza n. 2486/17 del 11/10/17 ha riformato la sentenza di primo grado riconoscendo alla Società Eurofer Costruzioni la somma di € 1.497,60 oltre interessi e rivalutazione oltre il rimborso di metà delle spese legali per complessivi € 2.385,76;

Che occorre pertanto procedere alla liquidazione di entrambe le sentenze la cui somma complessiva è determinata dall'importo complessivo della Sentenza del Tribunale maggiorata delle sole spese legali della Sentenza del G.d.P. per un totale di € 2.801,76;

Vista la deliberazione n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 2.801,76 sul capitolo n. 131 del bilancio 2018, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza 3386/2013 del G.d.P. di Messina e della Sentenza 2486/17 del 11/10/17 del Tribunale di Messina il pagamento della somma complessiva di € 2.801,76 a favore della Società Eurofer Costruzioni srl con sede in Messina cod. fisc. 01523390837 tramite bonifico sul c/c IBAN IT89W 03069 82080 066993 230192 alla stessa intestato;

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3418 Atto del 2018
Importo € 2.801,76
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 30/11/18
Il Dirigente

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Visto: Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi*



*Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti*



2235



3886 / 13
10559 / 11
16981 / 13

GIUDICE DI PACE DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Messina, dott.ssa Ivana Bonfiglio, ha pronunciato la

seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 10559/11 r.g. e vertente

TRA

EUROFER COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro -
tempore, PI 01523390837, elettivamente domiciliata in Messina via Santa
Barbara n. 6 presso e nello studio legale Versaci, recapito professionale
dell'Avv. Luciano Spurio che la rappresenta e difende per procura a margine
dell'atto di citazione.

PARTE ATTRICE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, domiciliato in Messina Contrada Scoppo,
elettivamente domiciliato in Messina via D'Amore n. 19 presso e nello studio
dell'Avv. Eugenio Costa che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto
di citazione notificato.

CONVENUTO

Oggetto: Risarcimento danni.

Udienza: 22.07.13

Consorzio per le Autostade Siciliane		
Posta in Entrata		
31 OTT. 2018		
DIR. GEN.	DE	D.A.T.E.

CORT.

Handwritten:
GSA
GSA
01/11/2018

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 24728
del 31-10-2018 Sez. A



Precisazione delle conclusioni delle parti : come da verbale dell'udienza del 22.7.13.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Eurofer Costruzioni conveniva in giudizio, innanzi il Giudice di pace di Messina, il Consorzio per le autostrade siciliane e, pertanto chiedeva - previa dichiarazione di responsabilità del convenuto, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva in giudizio il Consorzio convenuto il quale chiedeva il rigetto delle domande attrici, con vittoria di spese e compensi.

Chiesta, ammessa e espletata la prova testimoniale, le parti precisavano le conclusioni, indi, veniva assegnata a sentenza. B

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda formulata dalla Eurofer Costruzioni è fondata e pertanto, deve essere accolta.

Dall'esame dell'espletata prova testimoniale si deve ritenere che i fatti per cui è causa si sono svolti con le modalità descritte nell'atto di citazione.

Il teste Fonti ha riferito infatti che si trovava a bordo dell'autovettura BMW di proprietà dell'attrice e condotta da Fasolo Francesco, quando, mentre *percorrevamo l'autostrada Catania Messina, direzione Messina, quando, a circa 9/10 km dal casello di Tremestieri, mentre l'auto procedeva nella corsia di marcia regolare, ho avvertito che l'auto subiva dei sobbalzi e voltandomi indietro ho notato che il manto stradale era sconnesso e dissestato.*

Dalla ricostruzione dei fatti offerta dal testes si evince, infatti, che il veicolo attoreo procedeva sull'autostrada Me- CT, quando, l'auto subiva danni a causa del manto stradale dissestato.

Posto, dunque, che è stato provato l'evento dannoso, così come descritto da parte attrice, in ordine all'accertamento della responsabilità del convenuto, quale proprietario della strada teatro dei fatti per cui è causa, si deve ritenere che, la Corte di Cassazione (n. 15384/06) stabilisce che esistono quattro orientamenti giurisprudenziali in merito alla responsabilità della p.a. per i danni subiti

dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche; un orientamento intermedio, che è andato sempre più sviluppandosi negli ultimi tempi, puntualizza la suddetta sentenza, ritiene che l'art. 2051 c.c., in tema di presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia - in realtà - trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente qualora tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 5.8.2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1.12.2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488; Cass. 13.1.2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446).


Stabilisce la Cassazione, come sopra detto, che il custode risponde dei danni prodotti dalla cosa non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma

M

più semplicemente per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa danneggiante, e quindi secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.

Precisa, altresì, il su citato orientamento della Suprema Corte che, segnatamente per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti ed, in particolare, per le autostrade, contemplate dal D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 2, (vecchio codice della strada) e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo cod. strad.) e per loro natura destinato alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermativa, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. n. 298/03; Cass. n. 488/2003).

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo - stabilisce la Cassazione - e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri



dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso "danneggiante".

Questo Decidente aderisce al sopra citato recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.

Ne consegue che la domanda attorea in forza dell'art. 2051 cc è fondata e ciò considerato che l'evento si è verificato su autostrada, per sua natura destinata allo scorrimento veloce in condizioni di sicurezza.

Non vi sono, infine, i presupposti per ritenere che il fatto debba ascriversi a cause fortuite o al fatto del danneggiato. Pertanto, si deve concludere che il convenuto è responsabile per l'evento dannoso in esame.

All'affermazione di responsabilità del Consorzio convenuto ne consegue la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dall'attore.

In ordine a tali danni, ritenuto che il teste ha riferito che i cerchioni e gli pneumatici lato sinistro si erano danneggiati, si può ritenere che i danni lamentati sono conseguenza diretta ed immediata dell'evento dannoso in oggetto.

Il teste Scaffidi, poi, ha riferito di aver sostituito due pneumatici e un cerchione, poiché non erano più riparabili, ma non ha precisato se i pezzi di ricambio sostituiti erano del medesimo tipo e qualità di quelli danneggiati.

I prezzi dei pezzi di ricambio indicati nella fattura, inoltre, non corrispondono ai prezzi indicati dal difensore dell'attrice nella richiesta formulata in via extraprocessuale al CAS.

Ne consegue che si deve ricorrere alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., stante l'impossibilità di una precisa determinazione dei danni.

Pertanto, tenuto conto in via indicativa della documentazione di parte, può essere liquidata equitativamente la complessiva somma di € 700,00, già rivalutata dalla

data dell'evento alla data odierna, secondo gli indici istat del "costo della vita". Quanto agli interessi non può che prendersi atto del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 17.2.1995 n. 1712.

Ne discende che il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attore, della complessiva somma di € 700,00 già rivalutata alla data odierna, nonché al pagamento degli interessi al tasso legale, dal fatto al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza mensile fino alla data odierna, secondo gli indici ISTAT del "costo della vita".

Infine, il convenuto va condannato, per il principio della soccombenza, a pagare le spese processuali, che si liquidano in complessive € 500,00, di cui € 100,00 per le spese, € 400,00 per compensi, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Messina, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Eurofer Costruzioni srl, in persona del legale rappresentante pro n-tempore, nei confronti del convenuto, così provvede:

- a) Dichiara la responsabilità del convenuto nell'evento dannoso in esame.
- c) Condanna il convenuto a pagare all'attrice, per le causali di cui in motivazione la somma complessiva di € 700,00, già rivalutata dalla data del fatto alla data odierna, oltre gli interessi legali da calcolarsi, dal fatto al soddisfo, sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza mensile secondo gli indici ISTAT del "costo della vita".
- d) Condanna, altresì, il convenuto a pagare le spese processuali in favore dell'attore che liquida in € 400,00 oltre IVA e CPA.

Messina, li 16 agosto 2013

[Handwritten signatures]

2/9/13

H



1 x Appello
di Luciano Spurio
28/12/13
7
19/12/13

2

19/12/13

Annulla la superiore sentenza
nella proposta appello / ~~accusa~~

102-1-2014 di Carabinieri 522

11/12/13
Pompeu



Copia P.E. x Avv.^{to}

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per € 11.

Messina 15 OTT. 2010

F.to Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Patrizia ILARDO



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.^{to} Luigi Spurio
nell'interesse di EUROFER Costruzioni Srl

Messina 15 OTT. 2010


F.to Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Patrizia ILARDO



E' copia conforme ad altra copia rilasciata in **FORMA ESECUTIVA**, che si rilascia a richiesta dell'Avv.^{to} Luigi Spurio
nell'interesse di EUROFER Costruzioni Srl

Messina 15 OTT. 2010

Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Patrizia ILARDO





TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Assunta Cardamone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 113/2014 Reg. Gen. introitata all'udienza del 11 ottobre 2017 e vertente

TRA

EUROFER COSTRUZIONI S.R.L., C.F. e P.I.: 01523390837, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, Fasolo Francesco, con sede in Brolo, C.da Mersa, rappresentata e difesa come da mandato dall'avv. Luciano Spurio ed elettivamente domiciliata in Messina, via Antonio Martino n. 112 (studio avv. Pietro Speciale);

- *appellante* -

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, C.F. e P.I.: 01962420830, in persona del suo amministratore e rappresentante *pro tempore* con sede in Messina, contrada Scoppo;

- *appellato contumace* -



OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace

CONCLUSIONI: all'udienza del 14 giugno 2017 il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Oggetto del presente procedimento è l'appello proposto dalla Eurofer Costruzioni s.r.l. avverso la sentenza n. 3886/2013 emessa il 16/08/2013 e pubblicata il 02/09/2013 dal giudice di pace di Messina; l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe liquidato il danno procedendo alla valutazione equitativa dello stesso ai sensi dell'art. 1226 c.c., invece che provvedere alla liquidazione sulla base delle fatture prodotte nel giudizio di primo grado.

2. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del Consorzio convenuto il quale, pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.

3. Ritiene questo giudice che l'appello è fondato e pertanto va accolto per quanto di ragione.

Con un unico motivo di appello, la società appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata limitatamente alla parte concernente la liquidazione in via equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Sul punto occorre, preliminarmente, evidenziare che il giudice di prime cure ha giustificato il ricorso alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. in considerazione dell'impossibilità di addivenire ad una precisa determinazione dei danni in ordine a due specifici motivi. Secondo il giudice di primo grado tale impossibilità discenderebbe in primo luogo dalla dichiarazione del teste Scaffidi, resa in sede di prova testimoniale, dalla quale non emergerebbe se i pezzi di ricambio sostituiti fossero del medesimo tipo e qualità di quelli danneggiati.

Ritiene questo giudice che tale motivazione non è condivisibile.



Invero dalle dichiarazioni del testimone Fasolo è emerso che in seguito ai sobbalzi subiti dall'autovettura le ruote lato sinistro si erano danneggiate, ma non erano a terra e consentivano di viaggiare a bassa velocità e di raggiungere prima il casello e poi Brolo; sicché appare verosimile ritenere che gli pneumatici dell'autovettura fossero della stessa tipologia di quelli sostituiti – quali risultano dalla fattura n. 52 del 26 febbraio 2010 – e cioè il modello Rft (RUNFLAT) che – come risulta dalla scheda tecnica esplicativa della casa produttrice prodotta nel giudizio di prime cure – sono pneumatici che permettono di viaggiare in tutta sicurezza anche nel caso di un'improvvisa perdita di pressione e consentono di proseguire la guida in una situazione di sicurezza per altri 80 km ad una velocità di 80 km /h.

In secondo luogo il giudice di primo grado ha ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c. in quanto i prezzi dei pezzi di ricambio indicati nella fattura non corrisponderebbero ai prezzi indicati dal difensore dell'attrice nella richiesta formulata in via extraprocessuale al CAS. Invero da un'attenta lettura di tutte le missive inviate al CAS dalla società attrice, la somma richiesta a titolo di danno è sempre stata pari ad Euro 2.100,00 e, pertanto, anche tale motivazione non appare condivisibile.

Alla luce di quanto sopra, deve quindi ritenersi raggiunta la prova del danno subito dall'appellante con riferimento agli pneumatici nella misura di cui alla fattura n. 52 del 26 febbraio 2010, regolarmente emessa da "Centergomme" di Scaffidi C. Salvatore e da questi confermata in sede di prova testimoniale.

In punto di diritto occorre evidenziare che il ricorso alla valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone che non vi siano elementi di prova sul suo preciso ammontare e che la dimostrazione di esso sia impossibile o quantomeno assai difficoltosa in relazione alla peculiarità del fatto dannoso od alle condizioni soggettive del danneggiato, per cui a tale valutazione il giudice non può procedere quando le risultanze della causa offrano elementi per una precisa quantificazione. Sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15478/2014, ha ribadito tale granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, ricostruendo anche la genesi della norma in oggetto. La Suprema Corte ha, quindi, riaffermato che presupposto indefettibile affinché il giudice possa provvedere con la valutazione equitativa del danno è

l'impossibilità di una esatta stima di esso. Orbene, ritiene questo Giudice che nel caso di specie tale presupposto sia assente, essendo raggiunta la prova del danno dell'ammontare del danno con riferimento agli pneumatici.

Ritiene questo giudice che invece non si possa dire raggiunta la prova con riferimento al danno al cerchione; sebbene il teste Scaffidi abbia confermato la fattura n. 83 del 20 aprile 2011, relativa alla sostituzione di una ruota posteriore sinistra effettuata in data 26 febbraio 2010, appare inverosimile che il detto danno sia ricollegabile al sinistro per cui è causa. Invero lo stesso teste Scaffidi ha dichiarato che "il cerchione era spaccato"; ora, poiché non è possibile che con un cerchione spaccato l'autovettura sia riuscita a raggiungere la località di Brolo da Messina, e cioè a percorrere quasi 80 Km, deve ritenersi che non sia raggiunta la prova che il sinistro abbia provocato un danno al cerchione tale da giustificare la sua sostituzione. A ciò si aggiunga che suscita perplessità la circostanza che la fattura sia stata emessa solo in data 20 aprile 2011 con riferimento alla sostituzione di una ruota effettuata in data 26 febbraio 2010, e cioè più di un anno prima.

La sentenza va pertanto riformata limitatamente alla parte concernente la liquidazione del danno nel senso che lo stesso deve essere liquidato non in via equitativa ma nella misura provata in giudizio di € 1.497,60. Sulla detta somma vanno poi riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla data dell'esborso fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.

4. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per metà fra le parti avuto riguardo al parziale accoglimento dall'appello. La restante metà deve essere posta a carico del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE e si liquida in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile avuto riguardo al valore della causa ed alla bassa complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, nella contumacia di parte convenuta, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara la contumacia del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE;



2. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
 - a) condanna il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE al pagamento dei danni in favore di EUROFER COSTRUZIONI S.R.L. nella misura di € 1.497,60, oltre gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla data dell'esborso fino al passaggio in giudicato della presente sentenza;
3. compensa per metà le spese del presente grado di giudizio;
4. condanna il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE al pagamento della restante metà delle spese processuali, che si liquidano in € 71,40 per spese vive ed € 405,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Messina l'11 ottobre 2017

letto in udienza alle ore 19:00

Il Giudice
(dott.ssa Assunta Cardamone)

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il Dott. Francesco Torre, che svolge tirocinio formativo presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 69/2013, convertito in legge 98/2013.

Deposito in Cancelleria
Messina, 12/10/17
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
(Dott.ssa Stefania DONATO)



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Spino Lucare

nell'interesse di Enrica Cardinale c.c.

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 15-10-18

Il Funzionario Giudiziario
Dot. ssa Sofia Scoppelliti

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 15-10-18


Il Funzionario Giudiziario
Dot. ssa Sofia Scoppelliti

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in epigrafe, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Messina, ove risiedo per la carica, ho notificato e dato copia esecutiva delle antescritte **sentenze n. 3886/2013 emessa dal Giudice di Pace di Messina nell'ambito del proc. n.r.g. 10559/2011 e n. 2486/2017 emessa dal Tribunale di Messina nell'ambito del proc. n.r.g. 113/2014** per averne legale conoscenza a:

- **Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Messina, Contrada Scoppo, 98122, ivi consegnandola a mani di:

e Melfo. V. ff. B. torelli
me 31-10-2018



Spett.le Consorzio per le Autostrade Siciliane
C.da Scoppo - Messina -

Ufficio Contenzioso
Sig. Giuseppe Mangraviti

Inviata a mezzo p.e.c. all'indirizzo:
ufficiocontenzioso@posta-cas.it

OGGETTO: Riscontro Vostra nota del 08 novembre 2018 a firma del Sig. Giuseppe Mangraviti avente ad oggetto "Sentenza Eurofer Costruzioni S.R.L. NS. RIF. 2235".

><

In riscontro alla nota in oggetto, inoltrata a questo legale a mezzo p.e.c. in data 08 novembre 2018, con cui si richiedeva, *ai fini della liquidazione della sentenza in oggetto*, il codice IBAN della società da me rappresentata e se i compensi legali dovuti al sottoscritto fossero soggetti ad IVA, si comunica e si rappresenta quanto segue:

- il codice IBAN della società Eurofer Costruzioni S.R.L. è: **IT89 W 03069 82080 066993230192**, Banca Intesa San Paolo S.P.A., Agenzia di Brolo (ME);
- i compensi legali dovuti a questo difensore **NON** sono soggetti ad IVA.

Preme evidenziare, inoltre, che le somme da liquidare non riguardano - come indicato nella nota oggi riscontrata - una sola sentenza, bensì due, entrambe a Voi notificate e munite di formula esecutiva:

- a) **la sentenza n. 3886/13** (I° grado) emessa dal Giudice di Pace di Messina, per quel che concerne i compensi e le spese;
- b) **la sentenza n. 2486/17** (II° grado) emessa dal Tribunale di Messina, per quanto riguarda la sorte capitale oggetto di risarcimento, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, oltre che i compensi e le spese.

Per una maggiore chiarezza nel calcolo della somma complessiva da Voi dovuta, pari ad €

2901,76, si rinvia, nel dettaglio, alle singole voci contenute nella tabella riepilogativa che di seguito si riporta:

Spese processuali sent. n. 3886/13 (I° grado): compensi	euro	400,00
Spese processuali sent. n. 3886/13 (I° grado): spese vive	euro	100,00 <i>no</i>
CPA (4%) su compensi liquidati in sent. n. 3886/13 (I° grado)	euro	16,00
Capitale (risarcim. danni) liquidato in sent. n. 2486/17 (II° grado)	euro	1.497,60
Interessi legali su Capitale fino al 07.11.2018	euro	140,88
Rivalutazione su Capitale fino al 30.09.2018	euro	158,75
Spese processuali sent. n. 2486/17 (II° grado): compensi	euro	405,50
Spese processuali sent. n. 2486/17 (II° grado): spese vive	euro	71,40
Spese generali (15%) sent. n. 2486/17 (II° grado)	euro	60,82
CPA (4%) sent. n. 2486/17 (II° grado)	euro	18,65
Spese copie esecutive sent. n. 2486/17 (II° grado)	euro	27,16
Spese notifica titoli esecutivi (sent. n. 3886/13 e sent. n. 2486/17)	euro	5,00
Totale	euro	<u>2.901,76</u> <i>2.801,76</i>

Si rammenta, infine, che le spese relative alla registrazione delle sopra menzionate sentenze, seguendo la soccombenza, restano a Vostro esclusivo carico.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi delucidazione dovesse reputarsi necessaria, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Brolo, 13 novembre 2018

Avv. Luciano Spurio
